Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 aprile 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1513.

Attribuzione dei beni patrimoniali dei Comuni divisi dalla nuova frontiera italo-francese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la decisione della Commissione di conciliazione italo-francese del 9 ottobre 1953, n. 163, relativa alla ripartizione dei beni comunali di frontiera;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386, concernente la sistemazione territoriale delle zone dei comuni di Briga Marittima e di Tenda, rimaste all'Italia;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente l'esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

I comuni di Bardonecchia, Ferrera Cenisio, la Thuile, Pigna, Rocchetta Nervina e Venalzio conservano la proprietà dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia.

Art. 2.

I beni immobili del comune di Tenda, rimasti in territorio italiano, sono attribuiti, in proprietà, al comune di Tende (Francia).

Art. 3.

I comuni di Airole, Cesana Torinese, Dolceacqua, Entraque, Limone Piemonte, Triora, Valdieri e Vinadio perdono la proprietà dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia.

Salvo quanto è disposto nel comma precedente, è riconosciuto al comune di Limone Piemonte il diritto perpetuo di pascolo sui beni già ad esso appartenenti, siti in territorio attribuito alla Francia. Analogo diritto è riconosciuto al comune di Cesana Torinese sui pascoli compresi fra i beni, già ad esso appartenenti, siti in territorio attribuito alla Francia.

Art. 4.

Salvo quanto è disposto nel comma successivo, al comune di Triora, per la frazione di Realdo, è attribuita la proprietà dei beni dell'ex comune di Briga Marittima siti in territorio attribuito alla Francia, posti nella zona compresa tra la frontiera ed una linea che scende lungo la cresta fra le valli di Sibaire e di Broc a quota 1282 della carta al 25.000, continua a scendere nella Valle di Dornin a quota 1149 per risalire alla cima della Mala (quota 1580), ridiscende a quota 1341, poi a quota 1243, risale a quota 1299, segue la

parete rocciosa, poi la Valle di Montenero sino a quota 970, risale la piccola valle nei pressi della « Casa Noce » e raggiunge infine la strada a quota 1557.

I boschi compresi fra i beni di cui al comma precedente sono attribuiti in comproprietà, per metà, ai comuni di Triora (per Realdo) e di Briga Alta e per l'altra metà al comune di La Brigue (Francia).

Qualora fra detti beni il rapporto fra pascolo e bosco dovesse variare in proporzione notevole a scapito del pascolo, il comune di Triora (per Realdo) avrà diritto ad una revisione dell'attribuzione dei beni prevista nel comma precedente.

Ai comuni di Briga Alta e di Triora (per Realdo) sono attribuiti i beni immobili dell'ex comune di Briga Marittima rimasti in territorio italiano.

Art. 5.

Al comune di Olivetta San Michele è conservata la proprietà dei suoi beni, siti in territorio attribuito alla Francia, compresi nella zona delimitata da una linea che, partendo dalla « Bassa di Tron » tra le due cime e scendendo nella piccola valle parallela alla frontiera ad una distanza di circa 500 metri dalla medesima, attraversa la valle perpendicolarmente al suo declivio, risale a quota 518 della carta al 10.000 e scende sul torrente Bevera; sul versante est della Cima di Tron il limite scende lungo la linea di maggior pendenza sino alla strada.

Lo stesso Comune conserva, altresì, i suoi beni, rimasti in territorio italiano, nonchè il bosco del Colle Paola sito nel comune di Breil (Francia) in comproprietà indivisa col Comune medesimo, per la quota del 56%.

Il comune di Olivetta San Michele conserva immutati sia il diritto di captare le sorgenti sul « Rio Audin » per il servizio idrico di Fanghetto, sia il diritto alla presa di acqua sul torrente Bevera per il funzionamento dei frantoi da olio e per l'irrigazione.

Art. 6.

Il comune di Clavière conserva i suoi beni siti in territorio attribuito alla Francia, in comproprietà indivisa col comune di Montgenevre per la quota del 75 %.

Art. 7.

Le popolazioni dei comuni di Ferrera Cenisio, Novalesa e Venalzio conservano il diritto di raccolta del fieno sui beni privati, già compresi nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni medesimi e siti in territorio attribuito alla Francia.

Art. 8.

I fondi di cassa e i crediti e debiti, al 15 settembre 1947 dei comuni di Briga Marittima, Olivetta San Michele e Valdieri sono attribuiti ai comuni di Briga Alta e Triora, al comune di Olivetta San Michele e al comune di Valdieri, nelle rispettive proporzioni del 37%, del 56% e del 95%, e per il rimanente ai comuni di La Brigue (Francia), di Breil (Francia) e di Valdeblore (Francia) nelle rispettive proporzioni del 63%, del 44% e del 5%.

I fondi di cassa e l'eventuale attivo del comune di Tenda, alla data del 15 settembre 1947, sono attribuiti al comune di Tende, previa deduzione dell'eventuale passivo e delle spese di gestione.

Art. 9.

Qualora nella delimitazione delle zone comprendenti i beni da attribuirsi ai comuni di Triora (per Realdo) e di Olivetta San Michele, ai sensi rispettivamente degli articoli 4, primo comma e 5, primo comma, sorgessero controversie fra le parti interessate, le delimitazioni saranno effettuate dal perito neutro scelto dalla Commissione di conciliazione italo-francese.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 hanno effetto dal 16 settembre 1947.

Art. 11.

E' abrogato, con effetto dalla sua entrata in vigore, l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1386.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1955, n. 201.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive sue modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627 e 31 luglio 1954, n. 871;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 16 aprile 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è di L. 450.000.000 diviso in numero 2.250.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1955

EINAUDI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 202.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo « æque principaliter » delle parrocchie di San Bernardo, in frazione San Bernardo ai Monti, e della SS.ma Trinità, in frazione Olmo, entrambe del comune di San Giacomo Filippo (Sondrio).

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 18 giugno 1953, relativo alla unione in perpetuo « æque principaliter » delle parrocchie di San Bernardo, in frazione San Bernardo ai Monti, e della SS.ma Trinità, in frazione Olmo, entrambe del comune di San Giacomo Filippo (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 206. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 203.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna del Traforo, in località Magugnano della frazione Grotte Santo Stefano del comune di Viterbo.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bagnoregio in data 15 dicembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Traforo, in località Magugnano della frazione Grotte Santo Stefano del comune di Viterbo, ed il Beneficio della medesima viene autorizzato ad accettare il legato disposto da Rita Argentini consistente in alcuni immobili situati in contrada « Poffiano » di Magugnano di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 205. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 204.

Autorizzazione all'Università degli studi di Cagliari ad acquistare alcune aree fabbricabili site nel comune di Cagliari.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Cagliari viene autorizzata ad acquistare alcune aree fabbricabili site nel comune di Cagliari da destinarsi alla costruzione di edifici universitari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 205.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Pietracatella (Campobasso).

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, in Pietracatella (Campobasso) e la medesima viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta da Giorgio Filomena, consistente in tre appezzamenti di terreno situati in Pietracatella.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 207. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 206.

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare un legato.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare il legato di L. 5.000.000, disposto in suo favore dalla signora Giuseppina Pasta vedova Omodeo-Salè, per l'istituzione, con la rendita annua del capitale donato, un posto di studio presso l'Opera del Politecnico medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 170. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 207.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare il legato di L. 3.000.000 (tre milioni), disposto in suo favore dal comm. Filippo Zerioli per l'istituzione, con la rendita da esso derivante, di una borsa di studio da assegnarsi ad un giovane povero della provincia di Piacenza, iscritto alla Facoltà di agraria della suddetta Università.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 169. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 208.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad accettare una donazione da parte del Municipio di Napoli.

N. 208. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione da parte del Municipio di Napoli di un appezzamento di terreno di mq. 750 circa sito in Napoli, piazza Duca degli Abruzzi, allo scopo di erigere la « Casa del Mutilato » da destinarsi a sede degli uffici regionali e provinciali dell'Associazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1955
Atti del Governo, registro n. 89, *foglio n.* 195. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954.

Devoluzione alla competenza del Ministero degli affari esteri dell'esercizio della vigilanza sull'« Ente per la colonizzazione della Libia ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 441, sulla istituzione dell'« Ente per la colonizzazione della Cirenaica »;

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 2038, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 759, sulla estensione dell'attività dell'Ente predetto in Tripolitania per il che esso cambiava la sua denominazione in « Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica »;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2283, che modificava ancora una volta la denominazione in « Ente per la colonizzazione della Libia »;

Visti il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 701, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2211, il regio decreto-legge 13 febbraio 1939, n. 284, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e la legge 13 maggio 1940, n. 763, che affidava all'Ente stesso il compito di provvedere alla colonizzazione demografica intensiva ed alla colonizzazione indigena;

Visto l'art. 4 della legge 29 aprile 1953, n. 430, sulla soppressione del Ministero dell'Africa italiana;

Visto l'art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, sulle norme integrative e modificative della predetta legge n. 430;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro;

Decreta:

L'esercizio della vigilanza sull'« Ente per la colonizzazione della Libia » di cui alle leggi citate nelle premesse, già esercitata dal cessato Ministero dell'Africa italiana, è devoluto, dalla data del presente decreto, alla competenza del Ministero degli affari esteri.

L'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, provvederà alla trasmissione dei relativi atti al predetto Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1955
Registro n. 29 *Ufficio soppresso del Ministero A. I.* (*Presidenza del Consiglio dei Ministri*), *foglio n.* 300

(1783)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1954.

Mutamento del tracciato della strada provinciale di congiungimento delle Valli della Trebbia e della Staffora attraverso il valico del Brallo, in provincia di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 23 luglio 1881, n. 333, e l'elenco III annesso alla tabella *B* della legge medesima nel quale figura, al n. 191, la strada di congiunzione delle Valli della Trebbia e della Staffora per il valico del Brallo;

Visto il regio decreto 27 agosto 1883, n. 1586, col quale detta strada venne inclusa fra le provinciali della provincia di Pavia;

Considerato che con regio decreto 5 febbraio 1893 venne fissato l'andamento generale del tracciato della strada suddetta, prevedendone lo sbocco sulla strada nazionale n. 36 (oggi S. S. n. 45) presso l'abitato di Lencino;

Vista la deliberazione 18 luglio 1954, n. 5429, con la quale la Amministrazione provinciale di Pavia ha proposto che sia variato il tracciato dell'ultimo tratto della strada sopra menzionata prevedendone invece, lo sbocco sulla S. S. n. 45 in località ponte Organasco;

Visto il parere favorevole n. 1579, espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 20 luglio 1954;

Visto l'art. 25 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

L'andamento del tracciato della strada provinciale di congiungimento delle Valli della Trebbia e della Staffora attraverso il valico del Brallo, approvato con regio decreto 5 febbraio 1893, è modificato, per l'ultimo tratto, come appresso: località Ponte-innesto con la S. S. n. 45 alla progressiva km. 64 + 200, in località ponte Organasco, in conformità dell'allegata planimetria che sarà vistata dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1955
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 288

(1789)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955.

Nomina di componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1955-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 ed 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1955-1956;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1955-1956, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;
Lusina prof. dott. Giuseppe, professore di botanica;
Penta prof. dott. Francesco, professore di geologia;
Grazzini dott. Franco, esperto;
Ceschi arch. Carlo, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;
il Prefetto della provincia di Latina;
Pecorelli dott. Nicola, rappresentante del Commissariato per il turismo;
Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring Club Italiano;
l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1955
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 353

(1784)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1952, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visti i successivi decreti, in data 11 luglio 1953, col quale è stato provveduto alla sostituzione di due componenti del Consiglio, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari, e in data 2 marzo 1954, col quale il dott. Clemente Tronci è stato chiamato a far parte del Consiglio stesso, in sostituzione del prof. Carlo Santini, dimissionario;

Considerato che, per decadenza dalla carica, occorre procedere anche alla sostituzione dell'avv. Vincenzo Bavaro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e per le foreste;

Decreta:

L'avv. Giulio Bergmann è chiamato a far parte del Consiglio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1955
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 168. — PALADINI

(1785)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1954.

Parziale consolidamento dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 938;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento parziale dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi, minacciato da movimento franoso causato dalle alluvioni dell'autunno 1953 in Calabria;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 27 dicembre 1953, n. 938, esclusi i rioni Calanco e Crocifisso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1954

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1955
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 376

(1788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria Nazionale Italia »

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Napoli il 27 marzo 1955 ed esito del « Gran Premio della lotteria » svoltosi nell'Ippodromo di Agnano, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran Premio della lotteria » svoltosi il 27 marzo 1955 nell'Ippodromo di Agnano, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie B n. 55096:
L. 50.000.000 abbinato al cavallo Birbone.

2) Biglietto serie G n. 15117:
L. 5.000.000 abbinato al cavallo Bayard.

3) Biglietto serie I n. 07151:
L. 2.500.000 abbinato al cavallo Hit Song.

B) Premi abbinati agli altri cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio della lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 200.000:

1) Bigl.	serie	B	n.	14420	13) Bigl.	serie	F	n.	60818
2) »	»	C	»	15706	14) »	»	G	»	05138
3) »	»	C	»	27868	15) »	»	G	»	63087
4) »	»	C	»	90705	16) »	»	I	»	46421
5) »	»	C	»	93503	17) »	»	L	»	60171
6) »	»	D	»	07356	18) »	»	L	»	60978
7) »	»	D	»	73701	19) »	»	N	»	05886
8) »	»	E	»	10712	20) »	»	O	»	13022
9) »	»	E	»	26289	21) »	»	O	»	29197
10) »	»	E	»	34247	22) »	»	O	»	35467
11) »	»	E	»	92261	23) »	»	O	»	39798
12) »	»	F	»	23570	24) »	»	O	»	70459

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie B n. 55096 vincente il primo premio L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie G n. 15117 vincente il secondo premio . » 100.000

3) al venditore del biglietto serie I n. 07151 vincente il terzo premio . » 50.000

Ai venditori dei 24 biglietti vincenti i premi di abbinamento L. 10.000 ciascuno.

D) Viaggio e soggiorno per una settimana per 2 persone a Parigi:

Biglietto serie B n. 33506.

Estratto dal regolamento delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Lotteria nazionale Italia » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - via Barberini n. 47, Roma, entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori di biglietti vincenti debbono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Ispettorato predetto.

Roma, addì 29 marzo 1955

p. Il presidente del Comitato generale di direzione
BISOGNO

(1818)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il dott. Umberto Mesini fu Zeffiro, nato a Formigine (Modena) il 4 ottobre 1885, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di « igiene pratica », rilasciatogli dalla Università di Modena in data 6 giugno 1919, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1918-1919.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(1800)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Confalone di Valentino, nato a Napoli il 28 settembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « giurisprudenza » rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 15 dicembre 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1951-1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1821)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società Cooperativa Ricostruzione Edile Stradale Idraulica Bonifica fra reduci e combattenti (C.R.E.S.I.B.), con sede in Latina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 21 marzo 1955, la Società Cooperativa Ricostruzione Edile Stradale Idraulica Bonifica fra reduci e combattenti (C.R.E.S.I.B.) con sede in Latina, costituita in data 6 maggio 1948 a rogito del notaio dott. Giuseppe Altieri, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(1579)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1955, registro n. 5, foglio n. 360 Agricoltura, è stata determinata in L. 5.264.406 (lire cinquemilioniduecentosessantaquattromilaquattrocentosei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Simeri Crichi (provincia di Catanzaro) della superficie di ettari 75.33.30, espropriati nei confronti della ditta CARACCIOLO Leopoldina fu Gaetano e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.260.000 (lire cinquemilioniduecentosessantamila), arrotondato ai senzi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1955, registro n. 5, foglio n. 358 Agricoltura, è stata determinata in L. 5.099.313 (lire cinquemilioninovantanovemilatrecentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Soveria Simeri (provincia di Catanzaro), della superficie di ettari 66.55.40, espropriati nei confronti della ditta CARACCIOLO DI CASTAGNETO Leopoldina fu Gaetano e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 15 luglio 1951, n. 694, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 27 agosto 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.095.000 (lire cinquemilioninovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 1955, registro n. 5, foglio n. 359 Agricoltura, è stata determinata in L. 8.314.377 (lire ottomilionitrecentoquattordicimilatrecentosettantasette) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cotronei (provincia di Catanzaro), della superficie di ettari 120.47.30, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA FORZE IDRAULICHE della Sila, con sede in Napoli e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, n. 1240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.310.000 (lire ottomilionitrecentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - Sede di Cosenza e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(1837)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Foggia

Con decreto Ministeriale in data 18 dicembre 1954, numero 57322/11749, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione alla Società per Azioni Cooperativa Muratori Associati (S.A.C.M.A.) con sede in Foggia, delle due zone demaniali facenti parte del tratturo Celano-Foggia in Foggia, riportate nel catasto la prima, di mq. 720, come via Calvario, al foglio di mappa n. 96 allegato *A*, e la seconda, di mq. 790, alla particella n. 11 parte del foglio di mappa n. 78, nonchè indicate nella planimetria del tratturo rispettivamente con la lettera *A* e col n. 11-*g*.

(1404)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della roggia « Popola Corsa Guarnera », con sede in comune di Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 16188, del 16 marzo 1955, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con decorrenza dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario della roggia « Popola Corsa Guarnera », con sede in comune di Lodi (Milano), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 26 novembre 1940.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(1454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 7 aprile 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,75	145,775
» Firenze	624,80	634 —	145,70
» Genova	624,90	635 —	145,75
» Milano	624,87	634 —	145,775
» Napoli	624,85	634,50	145,70
» Palermo	624,84	635 —	145,775
» Roma	624,85	634,75	145,78
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,87	—	145,70
» Venezia	624,88	635,15	145,775

Media dei titoli del 7 aprile 1955

Rendita 3,50 % 1906	62 —
Id. 3,50 % 1902	60,25
Id. 5 % 1935	93 —
Redimibile 3,50 % 1934	81,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,40
Id. 5 % 1936	93,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 7 aprile 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	634,37
1 franco svizzero	»	145,775

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale 3 febbraio 1955, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Pavia, il notaio dott. Onofrio Restivo fu Salvatore, residente ed esercente in detta città.

Il direttore generale reggente: DI CRISTINA

(1804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*).

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. Red. 3,50 % (1934)	520294	1.302 —	Bertani Angiolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Orta (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Aratti* Giuditta fu Giovanni vedova Binotti Ubaldo, dom. a Novara.	Bertani Angiolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Orta (Novara), con usufrutto vitalizio a favore di *Arata* Giuditta ecc. come contro.
Id.	520048	4.200 —	Comerio Teresa fu Augusto, moglie di Introini Paolo, dom. in Comerio (Varese), con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga *Enrichetta* fu Luigi vedova Comerio *Agostino*.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Sommaruga *Giuseppina Enrichetta* fu Luigi, vedova di Comerio *Giulio Augusto*.
Rend. 5% (1935)	198804	325 —	*Di* Stefano *Maria Lydia* di Ugo, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano *Lydia Maria* di Ugo ecc. come contro.
Id.	198806	325 —	*Di* Stefano Lydia di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano Lydia di Ugo, minore ecc. come contro.
Id.	198968	325 —	*Di* Stefano Enrico di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a favore di Fevriè Matilde fu Luigi.	*De* Stefano Enrico di Ugo, minore ecc. come contro.
P. Ricostr. 5 %	10360 Serie IV	7.750 —	Arrigoni *Vittorio* fu Carlo, dom. a Taleggio (Bergamo).	Arrigoni *Pietro* fu Carlo, *interdicendo sotto la tutela provvisoria di Mangili Achille fu Adolfo*, dom. a Taleggio (Bergamo).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1670) Roma, addì 25 marzo 1955 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 9 maggio 1953 è stato attivato posto fonotelegrafico comunale a Grotte di Castellana in collegamento con l'Ufficio P. T. di Castellana Grotte (Bari), mediante circuito numero 6666 (ex 6692).

(1736)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1391/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 novembre 1935, n. 1115/R/Gab. con cui al signor Perkmann Francesco fu Antonio, nato a Sarentino il 6 giugno 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Minatori;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 gennaio 1955, dal predetto signor Minatori Francesco, in atto residente a Sarentino;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del suaccennato decreto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763/Gab, dal 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 novembre 1935, numero 1115/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Minatori Francesco viene ripristinato nella forma tedesca di Perkmann.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 marzo 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(1330)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Parma in data 30 aprile 1954, n. 8340, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953, ed il decreto di proroga n. 21789.3 del 30 luglio 1954;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma è costituita come appresso:

Presidente:

Valerio dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

Componenti:

Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale;
Vozza prof. Francesco, docente in ostetricia e ginecologia;
Valli dott. Edoardo, libero esercente specializzato in ostetricia;
Furlotti Orlanda, ostetrica condotta.

Segretario:

Du Chaliot dott. Claudio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1645)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 18 maggio 1954, n. 8064, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:

Sammartino dott. Francesco Paolo, medico provinciale;
Mascia prof. Gaetano, docente in ostetricia e ginecologia;
Bassi prof. Mario, docente in clinica medica;
Giordano dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:

Russo dott. Francesco..

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1646)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 20 gennaio 1954, n. 5864, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina è costituita come appresso:

Presidente:

Suriano dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Mirri prof. Adelmo, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Mantovani prof. Giovanni, docente di clinica medica veterinaria;
Cannas dott. Tito, veterinario condotto.

Segretario:

Muscolino dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1647)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Viterbo in data 1° marzo 1954, n. 5036, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Cosentini dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:

Calbi dott. Michele, medico provinciale;
De Antoni prof. dott. Vittorio, docente in clinica medica;
Cirenei prof. dott. Anacleto, docente in clinica chirurgica;
Colesanti dott. Cosimo, medico condotto.

Segretario:

Berni dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1648)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 ed al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 20 maggio 1954, n. 24445, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952 ed al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1952 ed al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Petragnani prof. Giovanni, docente in igiene;
Francaviglia prof. Antonino, docente in clinica medica;
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:

De Filippo dott. Aldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1649)

Nomina a posti di ispettore dermosifilografo provinciale

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 230, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 6 novembre 1954, con il quale venne conferita la nomina di ispettore dermosifilografo provinciale a trentaquattro sanitari riusciti vincitori del concorso bandito con decreto commissariale 18 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1954, registro n. 62 Presidenza, foglio n. 296;

Vista la lettera in data 6 dicembre 1954, con la quale il dott. Giuseppe Argenziano comunica di rinunciare alla nomina di ispettore dermosifilografo della provincia di L'Aquila, conferitagli con il predetto decreto commissariale 1° luglio 1954

Considerato che l'art. 8 del decreto del Ministro per l'interno in data 30 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1948, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi provinciali, prescrive che in caso di mancata accettazione o cessazione del servizio prescelto per qualunque causa, che si verifichi nei primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, è nominato il concorrente idoneo che immediatamente lo segue nella graduatoria e che abbia chiesto in ordine di preferenza la sede rimasta vacante;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1954, registro n. 97 Presidenza, foglio n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255, del 6 novembre 1954, contenente la graduatoria dei sanitari dichiarati idonei nel suddetto concorso;

Considerato che il prof. dott. Fausto Ceccarini, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il dott. Giuseppe Argenziano, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di L'Aquila;

Ritenuta quindi di conferire al prof. dott. Fausto Ceccarini la nomina per la provincia di L'Aquila attualmente vacante;

Considerato che, in conseguenza di tale nomina, rimane vacante la sede di Chieti, già conferita al prof. dott. Fausto Ceccarini;

Considerato che il dott. Bruno Serafini, dall'esame degli atti, risulta essere il primo dei concorrenti graduati immediatamente dopo il prof. dott. Fausto Ceccarini, che abbia dichiarato di preferire, prima di ogni altra sede, quella di Chieti;

Ritenuto quindi di provvedere alla sostituzione del professore dott. Fausto Ceccarini col dott. Bruno Serafini;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la costituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne disciplina l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

I sottonotati sanitari sono nominati ispettori dermosifilografi per la Provincia a fianco di ciascuno indicata:

1. Ceccarini Fausto: L'Aquila;
2. Serafini Bruno: Chieti;

in sostituzione, rispettivamente, dei dottori Giuseppe Argenziano e Fausto Ceccarini.

La nomina è fatta per un quinquennio, con decorrenza dal 1° luglio 1954, e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'annuo assegno di L. 288.000, soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali posticipate.

Compete inoltre all'ispettore, nel caso di missione fuori dell'ordinaria residenza, in dipendenza dell'incarico affidatogli, il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado quinto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1955
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 110

(1741)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la copertura di tre posti per medico del ruolo sanitario dell' Istituto superiore di odontoiatria G. Eastman in Roma

IL PRESIDENTE

del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto superiore di odontoiatria G. Eastman in Roma;

Visto il regolamento dell'Istituto in data 4 ottobre 1950;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 26 febbraio 1955;

Dispone:

E' indetto un concorso per il conferimento di tre posti per medico del ruolo organico sanitario dell'Istituto, previsti dal regolamento.

Per prendere parte al concorso suindicato gli aspiranti debbono presentare alla presidenza del Consiglio di amministrazione, non più tardi delle ore 14 del giorno 30 giugno 1955, la domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 100, firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

a) nome, cognome, paternità, maternità;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune dove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
h) di aver preso conoscenza del regolamento dell'Istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti di ruolo e incaricati dell'Istituto è sufficiente il visto del capo della segreteria.

La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, mentre quella del segretario comunale dovrà essere autenticata dal sindaco e legalizzata dal prefetto.

Ai candidati al concorso verranno riconosciuti gli eventuali benefici derivanti dalle vigenti disposizioni riguardanti i limiti di età di carattere generale e per coloro che hanno rivestito la qualifica di combattenti o che abbiano famiglia a carico.

I candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia notarile;
b) diploma originale di specializzazione o di libera docenza in odontoiatria o copia notarile;
c) certificato rilasciato dall'Università, dei voti riportati ai singoli esami;
d) ricevuta di un versamento di L. 5000 sul c/c postale 1/12336 intestato all'Istituto, quale tassa di concorso non rimborsabile.

Alla domanda il concorrente può allegare tutti quei titoli, in cinque copie (di studio, scientifici, professionali e di carriera) con i relativi elenchi, che crede far valere ai fini del concorso.

Per partecipare al concorso occorre:

a) non avere oltrepassato il 35° anno di età;
b) essere specializzati nella materia che costituisce attività specifica del relativo reparto per le spedalità ufficialmente riconosciute.

Gli esami di concorso comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia stomatologica proposti dalla Commissione esaminatrice;
b) esame clinico di un malato, con eventuali ricerche ausiliarie e discussione orale del caso.

I titoli scientifici sono costituiti da pubblicazioni riguardanti la stomatologia e materie affini. Non sono ammessi manoscritti nè bozze di stampa. Nessuna pubblicazione nè parte di essa può essere ammessa se presentata dopo scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I vincitori del concorso debbono presentare entro trenta giorni, pena la decadenza dalla nomina, i seguenti documenti su carta legale e regolarmente legalizzati per i non nati a Roma:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale e civile;
d) certificato generale del casellario giudiziario;
e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
f) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;
g) stato di servizio militare o foglio matricolare;
h) stato di famiglia;
i) certificato di abilitazione all'esercizio professionale.

I dipendenti di ruolo dell'Istituto sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio previsto dal regolamento ed il rapporto d'impiego avrà la durata prevista dall'art. 10 del regolamento stesso.

Lo statuto ed il regolamento dell'Istituto sono ostensibili presso la segreteria dell'Istituto stesso.

Il direttore
Prof. ANDREA BENAGIANO

Il presidente
On. prof. GIUSEPPE CARONIA

(1811)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a otto posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 100452/10115 del 29 dicembre 1954, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per otto posti di aggiunto procuratore di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

b) iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante.

A) Gli uditori giudiziari debbono inoltrare detta domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio.

B) I procuratori legali ed i laureati in giurisprudenza che non siano impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori, debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui alle lettere a), b) o c) appresso indicate.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) per i procuratori legali:

a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, debitamente legalizzato, che comprovi l'iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

2) per i laureati in giurisprudenza oltre la fotografia di cui alla lettera a):

c) certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 47. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato della Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

C) Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato, debbono inoltrare la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Detta domanda deve contenere la dichiarazione di essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed essere corredata della fotografia di cui alla lettera a) e del certificato di cui alla lettera b) o c).

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria stessa saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di aggiunto procuratore dello Stato;

7) - a) stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare) per gli ufficiali in congedo;

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimo) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio);

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli uditori giudiziari debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6).

Gli impiegati statali di ruolo o dei ruoli speciali transitori debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 6) ed il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana.

Art. 5.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente, per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 8.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti procuratori dello Stato di seconda classe, con lo stipendio annuo lordo di L. 912.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 8 marzo 1955

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1955
Registro n. 2, foglio n. 309 — TEMPESTA

(1825)

Diario delle prove scritte del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1955, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte per esame del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 24, 25, 27 e 28 giugno 1955 ed inizio alle ore 8,30 nel palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 1° aprile 1955

L'Avvocato generale dello Stato: SCOCA

(1826)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo C.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 149, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1954, registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 306, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 7 del predetto decreto Ministeriale;

Visto il fonogramma n. 10757 in data 1° marzo 1955, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il prof. Michele Carnevale in sostituzione della professoressa Ida Volpicelli Camposarcuno nella qualità di componente della citata Commissione giudicatrice;

Decreta:

Il prof. Michele Carnevale è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale di gruppo *C* del Ministero, in sostituzione della professoressa Ida Volpicelli Camposarcuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1955
Registro n. 6 Commercio estero, foglio n. 40. — SCIACCA.

(1809)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Il Visto il proprio decreto n. 1202 in data 26 febbraio 1953, con quale è stato bandito il concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2/66/7004 in data 27 febbraio 1954, e la graduatoria dei candidati idonei formata dalla Commissione predetta;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Giusti Adriano . . . punti 61,208 su 100
2. Alessi Antonino . . » 52,718 »
3. Azzolini Giulio (invalido) . . . » 48,327 »
4. Cottafavi Renato . . . . » 44,404 »
5. Musatti Ermes . . . . . » 44,377 »
6. Fontanili Ermete . . . . » 44,113 »
7. Lottici Acton . . . . . » 41,817 »
8. Prati Livio . . . . . » 41,181 »
9. Adovasio Giovanni . . . . » 40,895 »
10. Santini Orazio . . . . . » 40,786 »
11. Rossi Giuseppe . . . » 40,759 »
12. Corradini Luigi di Francesco . . . » 40,463 »
13. Pifferi Benito . . . » 40,454 »
14. Rossi Luciano . . . . » 40,395 »
15. Luppi Ugo . . . . . » 40,263 »
16. Mazzini Pietro . . . . . » 40,250 »
17. Bagnaschi Franco . . . . » 38,675 »
18. Bossi Luigi . . . . . » 38,600 »
19. Cadoppi Gino . . . » 38,567 »
20. Corradini Luigi di Ercole . . . » 38,490 »
21. Turina Giovanni . . . . . » 38,472 »
22. Gianferrari Tobia . . . . » 38,345 »
23. Saccani Ferruccio . . » 38,100 »
24. Congoni Luigi . . . . » 38,004 »
25. Ferrari Luigi Isonzo . . » 37,925 »
26. Rompianesi Giovanni . . . » 37,477 »
27. Salvioli Mariani Massimo . . . . » 37,372 »
28. Annoni Bruno . . . . » 37,138 »
29. Paglia Gino . . . . » 36,995 »
30. Ferrari Franco . . . . . » 36,863 »
31. Toschi Emilio . . . . . » 36,810 »
32. Iotti Valerio . . . . . » 36,804 »
33. Moretti Graziano . . . . . » 36,786 »
34. Puglisi Luigi . . . . . » 36,068 »
35. Cecchini Mario . . . . . » 35,818 »
36. Bertolotti Emidio . . . . » 35,254 »
37. Tolomelli Paolo (coniugato) . » 35 — »
38. Piacentini Michele » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 21 marzo 1955

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 37736-Div. 3ª, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a otto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1952;

Viste le domande di ciascun candidato in ordine di graduatoria, in relazione alle sedi di preferenza nelle stesse indicate;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata.

1) Giusti Adriano: Novellara (condotta prima);
2) Alessi Antonino: Brescello (condotta prima);
3) Azzolini Giulio: Guastalla (condotta terza);
4) Cottafavi Renato: Reggio Emilia (condotta tredicesima);
5) Musatti Ermes: Campegine (condotta unica);
6) Lottici Acton: Ciano d'Enza (condotta prima);
7) Prati Livio: Baiso (condotta seconda);
8) Santini Orazio: Villa Minozzo (condotta terza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 21 marzo 1955

Il prefetto: NICOSIA

(1676)

PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto n. 12423, Div. III, in data 15 settembre 1953, col quale venne indetto un pubblico concorso per esami e per titoli per i posti di sanitari condotti vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1952;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.36/8565 del 10 maggio 1954, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso per i posti di ostetrica condotta;

Visti i verbali della Commissione predetta ed accertata la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione in parola;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta di cui nelle premesse:

1. Bravi Adriana . . . . punti 64,36
2. Pucci Dina . . . . » 60,12
3. Niccolini Eugenia . . . . » 57,20
4. Cassigoli Oria . . . . » 56,96
5. Cerbai Egle . . . . » 55,20
6. Saccardi Giuseppina . . . . . . » 54,13
7. Vergari Andreina . . . . . . » 51,91
8. Lazzerini Annamaria . . . . . . » 51,62
9. Giusti Nicla . . . . » 50,39
10. Del Rosso Michela . . . . . . » 49,66
11. Bartalini Irma . . . . » 49,10
12. Ulivieri Urelda . . . . » 49,02
13. Bondi Franca Maria . . . . . . » 48,86
14. Dei Dea . . . . » 48,54
15. Papalini Giuseppina . . . . . . » 48,17
16. Dondolini Franca . . . . . . » 48,16
17. Naldi Orietta . . . . . . » 48,13
18. Corsi Antonietta . . . . . . » 47,96
19. Bischi Alva . . . . » 47,93
20. Angiolini Annunziata . . . . . . » 47,57
21. Cappelli Clara . . . . » 47,04
22. Antonini Francesca . . . . . . » 46,93
23. Netti Anna . . . . » 46,88
24. Mazzuoli Carolina . . . . . . » 46,79
25. Novi Ilva . . . . » 44,69
26. Pii Maria . . . . » 44,09
27. Damiani Damietta . . . . . . » 43,87
28. Canuti Elena . . . . » 43,78
29. Ordini Flora . . . . » 42,96
30. Testi Lida . . . . » 41,57
31. Muscatello Laura . . . . » 40,87

32. Belcari Anna . . . . . punti 40 —
33. Vongher Annamaria . . . . » 39,16
34. Ciacci Iris . . . . » 38,93
35. Bechi Elda . . » 38,91
36. Goracci Nella » 38 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Manciano, Pitigliano e Roccalbegna.

Grosseto, addì 18 marzo 1955

Il prefetto: VEGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1952;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 70 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee al concorso indicato in narrativa sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Bravi Adriana: Manciano (capoluogo);
2) Pucci Dina: Pitigliano (prima condotta);
3) Niccolini Eugenia: Petricci (Roccalbegna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 18 marzo 1955

Il prefetto: VEGNI

(1675)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 ottobre 1954, numeri 43232 e 43233, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che la condotta medica di Marmora-Canosio è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei vincitori precedentemente designati, e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;
Viste le dichiarazioni di rinunzia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Laudati Angelo, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Marmora-Canosio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 24 marzo 1955

Il prefetto: TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 21 ottobre 1954, numeri 43232 e 43233, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che la condotta medica di Mombasiglio-Scagnello-Viola-Sinio è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fè Demetrio, idoneo al concorso suindicato, è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Mombasiglio-Scagnello-Viola-Lisio.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo consorzio, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 24 marzo 1955

Il prefetto: TORRISI

(1830)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.